



Marca da Bollo € 16,00  
Identificativo  
n. 01220964951597  
del 23/04/2024

**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE**

N. 17 del 06/05/2024

Prot. n. 3924 del 06/05/2024

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 15 DEL 06-05-2024**

- **TRANSITO CONSENTITO ALLE SOLE AUTOVETTURE (ECCEPTE COMPLESSO VEICOLARE), MEZZI DI SOCCORSO ED EMERGENZA SU PERCORSO ALTERNATIVO STRADA AREA SAE FAETE 2 DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 08-05-2024 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 30-06-2024;**
- **IN CASO DI EMERGENZA TRANSITO CONSENTITO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 10/B A TUTTI I MEZZI DI SOCCORSO ED EMERGENZA.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**RICHIAMATO** il decreto Sindacale n. 14 del 28-12-2023, con il quale, è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Angela Ferretti, l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) quale responsabile del Settore Polizia Locale;

**RICHIAMATA e CONFERMATA** la propria ordinanza n. 15 del 06-05-2024 – prot. n. 3908 del 06-05-2024 recante il seguente oggetto:

**“MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN LOCALITA' FAETE PER OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO:**

- **CHIUSURA TEMPORANEA E TOTALE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' FAETE IN CORRIPONDENZA DEL CIVICO 10/B DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 08-05-2024 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 30-06-2024;**
- **ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI SU STRADA INTERNA AREA SAE 2 FAETE (PERCORSO ALTERNATIVO) DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 08-05-2024 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 30-06-2024;**
- **DIVIETO DI SOSTA SU N. 4 (QUATTRO) PARCHEGGI AREA SAE FAETE 2 DAL 13-05-2024 AL 31-12-2024 PER INSTALLAZIONE AREA CANTIERE EDILE”;**

**CONSIDERATO** che il percorso alternativo individuato con la già menzionata ordinanza n. 15 del 06-05-2024 è caratterizzato da una strada con pendenza tale da non consentire il transito in sicurezza di tutti i tipi di veicoli;

**VISTI:**

- gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 37 del nuovo Codice della Strada, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni integrative dello stesso, D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360;
- gli articoli 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. del 10-07-2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267;
- la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

## ORDINA

- LA CONFERMA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PROPRIA ORDINANZA N. 15 DEL 06-05-2024;
- IL TRANSITO SU STRADA AREA SAE FAETE 2 ALLE SOLE AUTOVETTURE (ECCETTO COMPLESSO VEICOLARE), MEZZI DI SOCCORSO ED EMERGENZA DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 08-05-2024 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 30-06-2024.
- LA DITTA “CONSORZIO PANICHI & STREVER”, IN CASO DI EMERGENZA, DOVRA’ IN QUALSIASI MOMENTO CONSENTIRE IL PASSAGGIO IN SICUREZZA, IN PROSSIMITA’ DEL CIVICO 10/B, AI MEZZI DI SOCCORSO ED EMERGENZA NON TRANSITABILI, A SEGUITO DEL DIVIETO DI CUI SOPRA, SUL PERCORSO ALTERNATIVO (STRADA AREA SAE FAETE 2).

## DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D. Lgs 30/04/1992 n.285 nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.  
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

## AVVISA

La presente ordinanza si intenderà valida ed operante in relazione all’effettiva presenza del cantiere lavori che ne ha determinato l’emissione nonché esclusivamente in caso di rispetto delle prescrizioni impartite.

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico del richiedente sig. Panichi Stefano in qualità di legale rappresentante della ditta “CONSORZIO PANICHI & STREVER”.

Il Comune di Arquata del Tronto è sollevato da responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione.

### La presente ordinanza:

- è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale e sito istituzionale del Comune di Arquata del Tronto nonché nei canali di comunicazione comunale;
- notificata al Responsabile di cantiere Ing. Gennaro Placentino della Ditta “Consorzio Panichi & Strever”, come indicato dalla ditta richiedente nel modulo di richiesta, per l’installazione della dovuta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto ed il rispetto di quanto prescritto;
- trasmessa via pec alla ditta “Consorzio Panichi & Strever” all’indirizzo: [info@pec.panichisrl.it](mailto:info@pec.panichisrl.it);

Copia del presente atto unitamente alla precedente ordinanza n. 15 del 06-05-2024 è trasmesso a:

- Prefettura di Ascoli Piceno;
- Questura di Ascoli Piceno;
- AST 118 – Ascoli Piceno;
- Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;
- Carabinieri di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e Ascoli Piceno;
- Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e Ascoli Piceno;
- Start Spa;
- PicenAmbiente;
- Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell’art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’art. 9 del DPR 1199/1971.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Dott.ssa Angela Ferretti

